

SENATO DELLA REPUBBLICA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO 1958

(126^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CIASCA

INDICE

Disegni di legge:

« Contributo per il funzionamento del Collegio universitario "Don Nicola Mazza" in Padova » (1239) (D'iniziativa dei senatori Lorenzi ed altri) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 1768, 1769, 1770, 1771
CARISTIA	1770
DI ROCCO	1771
LAMBERTI	1770, 1771
LORENZI	1771
PONTI	1770
ROFFI	1769, 1770, 1771
RUSSO Luigi	1771
SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	1769, 1770
TIRABASSI, relatore	1770

« Aumento di lire dieci milioni del contributo annuo alla Università di Pavia per il funzionamento del Centro appenninico di genetica istituito sul monte Terminillo » (2292) (D'iniziativa dei deputati Bernardinetti e Ferreri Pietro) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	1754, 1755
LAMBERTI	1754

ROFFI, relatore	Pag. 1754
SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	1755

« Norme per il riordinamento dei Patronati scolastici » (2293) (D'iniziativa dei deputati Gotelli Angela ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	1758, 1759, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767
DI ROCCO	1767
LAMBERTI	1760, 1761
MORO, Ministro della pubblica istruzione	1760, 1762, 1764, 1765, 1768
NEGRONI, relatore	1762, 1765, 1767
ROFFI	1759, 1760, 1762, 1763, 1764, 1767
RUSSO Salvatore	1759, 1764, 1765, 1767

« Estensione al liceo linguistico "Nazareth" di Napoli delle norme in vigore per l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea in lingue e letterature straniere » (2423) (D'iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria e D'Este Ida) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rimessione all'Assemblea):

PRESIDENTE	1755, 1756
MERLIN Angelina	6756
NEGRONI, relatore	1756
ROFFI	1756

« Autorizzazione di spesa per la costruzione in Roma di una Casa internazionale dello studente » (2425) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, relatore	1756, 1757, 1758
DONINI	1757
SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	1757

La seduta è aperta alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Canonica, Caristia, Ciasca, Corsini, Di Rocco, Donini, Giustarini, Grammatico, Lamberti, Merlin Angelina, Ne-

groni, Page, Paolucci di Valmaggione, Ponti, Roffi, Russo Luigi, Russo Salvatore, Tirabassi e Zanotti Bianco.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Martini è sostituito dal senatore Lorenzi.

Intervengono il Ministro della pubblica istruzione Moro e il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Scaglia.

DI ROCCO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bernardinetti e Ferreri Pietro: « Aumento di lire 10 milioni del contributo annuo alla Università di Pavia per il funzionamento del Centro appenninico di genetica istituito sul monte Terminillo » (2292) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bernardinetti e Ferreri Pietro: « Aumento di lire dieci milioni del contributo annuo all'Università di Pavia per il funzionamento del Centro appenninico di genetica istituito sul monte Terminillo », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

ROFFI, relatore. La mia relazione deve, purtroppo, restringersi a una semplice dichiarazione: sono favorevole al disegno di legge in discussione, che viene incontro alle necessità in cui si trova il Centro appenninico di genetica istituito sul monte Terminillo, le cui benemeritenze sono note.

Noi ci auguriamo che questo contributo valga a perfezionare anche i mezzi e gli strumenti di cui l'Istituto dispone.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione finanze e tesoro è il seguente:

« Non si comprende come si possa porre ora una spesa a carico del capitolo 284 dello stato di previsione della spesa dell'esercizio chiuso sei mesi fa, nè come possa il Ministro della

pubblica istruzione, in un periodo in cui tutti chiedono, aver riservato 10.000.000 su un capitolo come il 284 proprio per la genetica del monte Terminillo. Basta pensare che sul capitolo 284 molti Istituti attingono e che le somme non bastano mai per Istituti anche più importanti di quello di cui si tratta.

Non è chiaro perchè il Centro appenninico di genetica debba avere un contributo a sè, quando c'è un capitolo generale a favore degli istituti scientifici, gabinetti, ecc. ed è appunto il capitolo dal quale si vorrebbe togliere la spesa. Se il Ministero crede utile concedere il contributo può, senza bisogno di una legge, adoperare i fondi di cui trattasi per questo Centro di genetica senza chiedere aumenti dei fondi disponibili: sembra quindi che il disegno di legge, a parte la copertura, non debba essere approvato. È contrario ai principi per cui il Parlamento deve provvedere alla impostazione generale delle spese, mentre alle ripartizioni deve provvedere, con visione unitaria e giusta, l'Esecutivo ».

In sostanza, nonostante il lungo discorso, non c'è un « no » tassativo. Vi sono alcune considerazioni che vanno al di là della competenza della Commissione finanze e tesoro, come già altre volte abbiamo rilevato.

I pochi milioni che si danno, sono indispensabili perchè l'Istituto possa vivere. Talvolta basta un minimo di linfa vitale perchè questi Istituti possano svolgere un'opera proficua e tenere alto l'onore degli studi in Italia. Perciò rivolgo un fervido appello perchè sia dato voto favorevole al disegno di legge in discussione.

LAMBERTI. Se ho inteso bene il parere espresso dalla Commissione finanze e tesoro, credo di aver ragione di essere piuttosto meravigliato del parere stesso, perchè non mi sembra esatta l'affermazione che il Ministero possa liberamente disporre di quei fondi del capitolo 284 che, se ho ben capito, sono i fondi destinati a contributi e sovvenzioni ai vari Istituti. Noi abbiamo sempre autorizzato con legge il Ministro ad attingere a questi fondi. Abbiamo bensì detto, una volta, che sarebbe stata opportuna una revisione organica della materia, ma ci siamo resi conto della estrema difficoltà di predisporre un quadro generale di ripartizione.

Consento volentieri col parere espresso dal relatore e dal Presidente, che il Centro appenninico di genetica istituito sul monte Terminillo svolga un'opera utile ai fini della cultura.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Devo fare distinzione tra il merito del provvedimento, per il quale non abbiamo obiezioni da fare, perchè l'Istituto merita questo stanziamento, e la forma invece della copertura circa la quale vi sono delle riserve. Un disegno di legge come questo, cioè, dovrebbe trovare la sua copertura in stanziamenti nuovi e non sui capitoli che hanno già una certa destinazione, e dei quali il Ministro può disporre liberamente.

Questo sistema non può essere gradito al Ministero della pubblica istruzione, perchè porta a un irrigidimento del bilancio.

Il disegno di legge in discussione ha avuto l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento, e non vogliamo assumerci la responsabilità di fermarlo ora. Ma intendiamo rinnovare questa riserva di principio nei riguardi di un sistema di finanziamento che non può essere gradito, nè eretto a sistema.

PRESIDENTE. Il Governo, comunque, non è contrario all'approvazione.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzata la concessione di un ulteriore contributo annuo di lire 10.000.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1957-58 all'Università di Pavia per il finanziamento del Centro appenninico di genetica sul monte Terminillo.

(È approvato).

Art. 2.

La spesa sarà posta a carico del capitolo 284 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1957-58.

Il contributo sarà devoluto per il primo anno alla ricostituzione ed al riassetto del materiale didattico e scientifico.

(È approvato).

Art. 3.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e rimessione all'Assemblea del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria e D'Este Ida: « Estensione al liceo linguistico " Nazareth " di Napoli delle norme in vigore per l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea in lingue e letterature straniere » (2423) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria e D'Este Ida: « Estensione al liceo linguistico " Nazareth " di Napoli delle norme in vigore per l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea in lingue e letterature straniere », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico.

Le disposizioni, per le quali è consentita la ammissione ai corsi di lingue e letterature straniere presso le Università e gli Istituti superiori di istruzione delle alunne licenziate dalle scuole civiche « Alessandro Manzoni » di Milano, « Regina Margherita » di Genova, dall'Istituto di cultura e di lingua « Marcelline » di Milano, dai licei linguistici « Santa Caterina da Siena » di Venezia, e « Orsoline del Sacro Cu-

re » di Cortina d'Ampezzo, sono estese alle alunne del liceo linguistico « Nazareth » di Napoli, al quale si applicano anche le norme dell'articolo 2 della legge 9 ottobre 1951, n. 1130.

NEGRONI, *relatore*. I titoli di ammissione alla Facoltà di magistero ed agli Istituti superiori per il conseguimento della laurea in lingue e letterature straniere sono fissati dall'articolo 2 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652.

In virtù dell'articolo 15 del decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 1062, sono ammesse ai corsi sopradetti anche le alunne che regolarmente frequentano tutti i corsi e superano gli esami di licenza ai sensi dell'articolo 15 ora citato, presso la scuola civica « Regina Margherita di Genova », o presso la scuola civica « Alessandro Manzoni » di Milano.

La legge 9 ottobre 1951, n. 1130, ha esteso tale beneficio alle alunne dell'Istituto di cultura e di lingue « Marcelline » di Milano.

Inoltre, con la legge del 12 marzo 1957, n. 94, sono state estese tali disposizioni anche alle alunne licenziate dai licei linguistici « Santa Caterina da Siena » di Venezia e « Orsoline del Sacro Cuore » di Cortina d'Ampezzo, tutti nell'Italia settentrionale.

Con finalità del tutto identiche a quelle degli Istituti ricordati, con gli stessi ordinamenti ed analoghi programmi è sorto in Napoli il liceo linguistico « Nazareth » con funzionamento graduale delle cinque classi, autorizzato con decreto ministeriale il 1° settembre 1954. Il liceo oggi funziona con quattro classi ed è frequentato da circa cinquanta alunne.

Non è il caso di sottolineare l'opportunità che, come per le licenziate dagli Istituti suddetti, tutti dell'Italia del Nord, anche a quelle dello Istituto « Nazareth », l'unico dell'Italia centro meridionale, venga concessa la possibilità di iscriversi ai corsi di lingue e letterature straniere presso le Università e gli Istituti superiori.

Per questi motivi raccomando senz'altro ai colleghi di voler approvare il presente disegno di legge.

MERLIN ANGELINA. Mi pare che prima di discutere il presente disegno di legge, si sarebbe dovuto discutere ed approvare quello sulla parità delle scuole. Nell'altra legislatura, in occasione della concessione di tale beneficio alle alunne dell'Istituto « Marcelline », ebbi ad osservare che dietro a questo Istituto ve ne sarebbero stati altri: si dava l'avvio ad una quantità di richieste. Quello che prevedevo si è verificato.

Poichè non posso consentire a questa tendenza, presento con il numero di firme prescritto dal Regolamento la richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge.

PRESIDENTE. Di fronte ad una richiesta di rinvio in Aula non vi è altro da dire. Ricordo tuttavia che il senatore Banfi, che fu uno dei sostenitori della concessione del riconoscimento all'Istituto delle « Marcelline », era anche presentatore del disegno di legge sulla parità e riconobbe che si poteva discutere in concreto di una determinata scuola anche se non si fosse affrontato il problema di fondo della parità.

ROFFI. Vorrei chiarire che si trattò di una eccezione, in vista di una imminente discussione del problema della parità. Poichè il problema della parità non è stato discusso, non possiamo ora consentire ad ulteriori concessioni.

Insisto perciò, a nome della mia parte, per il rinvio in Aula del disegno di legge.

PRESIDENTE. I senatori Merlin Angelina, Roffi, Donini, Grammatico, Corsini e Giustarini hanno chiesto, a norma dell'articolo 26 del Regolamento, la rimessione in Assemblea del disegno di legge. La discussione prosegue, pertanto, in sede referente.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per la costruzione in Roma di una Casa internazionale dello studente » (2425).

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per la costruzione in Roma di una Casa internazionale dello studente ».

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge che illustrerò io stesso brevemente.

Il provvedimento vuole assicurare la possibilità a studenti ed a studiosi stranieri che vengono a Roma per esigenze culturali di ritrovarsi in un ambiente tranquillo, senza essere costretti a sostenere forti spese.

Poichè si è fortunatamente trovata la copertura ed il parere della Commissione di finanza è favorevole, propongo senz'altro l'approvazione del disegno di legge.

Il parere della 5^a Commissione è il seguente :

« La Commissione finanze e tesoro non ha nulla da osservare, poichè, da informazioni avute dalla Ragioneria generale, risulta che la spesa è stata inclusa nel fondo globale per i provvedimenti in corso di approvazione e rientra quindi nel programma governativo per il prossimo esercizio finanziario ».

Il parere della 7^a Commissione è il seguente :

« La Commissione lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile esprime parere favorevole all'approvazione per la parte di sua competenza ».

DONINI. Vorrei fare alcune osservazioni. La prima riguarda lo stanziamento: ancora una volta debbo fare osservare che si trovano soltanto i miliardi per le leggi che presenta il Governo, ma i tre miliardi per la Biblioteca « Vittorio Emanuele » non si trovano, e la Biblioteca è chiusa senza speranza di riapertura.

PRESIDENTE, *relatore*. Domani, venerdì, spero di discutere una mia interrogazione sulla « Vittorio Emanuele ».

DONINI. Vorrei poi sapere che cosa è il C.I.V.I.S. e se dipende dal Governo.

PRESIDENTE, *relatore*. Il C.I.V.I.S., Centro italiano viaggi istruzione studenti, dipende dal Ministero della pubblica istruzione. Si tratta di un Istituto fondato alcuni anni fa, a cui abbiamo aumentato i fondi da 8 a 50 milioni. Esso provvede a dare borse di studio e ad inviare studenti all'estero. L'opera svolta e gli scambi si sono rivelati particolarmente utili e fecondi.

DONINI. Quando parliamo di una Casa internazionale degli studenti, quali studenti intendiamo, universitari soltanto o anche medi?

PRESIDENTE, *relatore*. Il C.I.V.I.S. si rivolge in modo particolare agli studenti delle scuole secondarie. Invece la Casa, che è oggetto del presente disegno di legge, dovrebbe avere piuttosto carattere universitario.

Vi è a Roma la Casa dello studente; però io so per esperienza, ed il senatore Donini anche sa benissimo, che vi è posto soltanto per 200 studenti e che non ha mezzi sufficienti.

DONINI. Sulla opportunità della Casa non abbiamo nessuna obiezione da sollevare. Avevo chiesto la parola soprattutto per avere chiarimenti circa l'attività del C.I.V.I.S.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ringrazio il Presidente della sua relazione.

Il disegno di legge in discussione è nato dalla considerazione dell'opportunità che anche in Italia — come si sta facendo largamente all'estero, specialmente in Francia, in Germania, in Belgio e in Olanda — si provveda degnamente e decorosamente all'ospitalità da offrirsi agli studenti stranieri, che affluiscono in numero notevolissimo presso gli altri Paesi, e scarsamente, invece, in Italia, anche in rapporto alla difficoltà di accoglierli, di ospitarli in sedi adatte, quali appunto le Case degli studenti.

In Italia si è pensato di far capo al C.I.V.I.S. che è l'unico ente dipendente da organi governativi che abbia una esperienza in materia.

Il C.I.V.I.S. è retto da un Consiglio di amministrazione, di cui è Presidente un Sottosegretario alla pubblica istruzione, e che è formato da tre rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, tre rappresentanti del Ministero degli esteri, più alcuni rappresentanti designati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione e dal Ministero del tesoro. È un organismo posto sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, e che fa capo contemporaneamente ai due Ministeri della pubblica istruzione e degli esteri.

Il Centro era sorto all'inizio per gli studenti secondari; ma con la nuova legge il suo servizio è stato esteso agli studenti universitari, parti-

colarmente agli studenti delle Facoltà tecniche e di lingue. I viaggi sono molto utili e hanno una efficacia maggiore per gli universitari che per gli studenti di scuole medie.

Il C.I.V.I.S. ha attualmente in uso una parte della foresteria al Foro italico, che però risulta insufficiente a ospitare tutti i gruppi di studenti stranieri che vengono in Italia, perchè c'è un incremento notevolissimo. L'anno scorso si ebbero prenotazioni per circa cento gruppi; per la primavera e l'estate di questo anno siamo già a duecentomila prenotazioni.

Il C.I.V.I.S. da questo servizio finisce per ricavare un modestissimo utile, che permette di assegnare piccole borse di studio. Le spese di gestione vengono coperte da una piccola percentuale del 2 per cento che viene applicata sul prezzo dell'ospitalità agli studenti stranieri. Questa gestione si è rivelata bene condotta e molto attiva.

Le iniziative in questo campo si vanno moltiplicando.

Poichè non si aveva sottomano alcun altro organismo per tentare questo nuovo esperimento, è sembrato opportuno affidare al C.I.V.I.S. l'incarico di gestire la Casa internazionale dello studente.

Per queste ragioni prego la Commissione di voler approvare il disegno di legge che, ripeto, fa fronte a una evidente necessità.

Io penso che la Casa internazionale dello studente, se avrà posti disponibili, dopo aver dato alloggio agli studenti stranieri, potrà ospitare anche studenti italiani.

PRESIDENTE, relatore. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 900 milioni per la costruzione e l'arredamento in Roma di una Casa internazionale dello studente da gestirsi, sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, dal Centro italiano viaggi istruzione studenti.

(È approvato).

Art. 2.

La spesa di cui al precedente articolo 1 sarà ripartita in tre esercizi finanziari, in ragione di lire 300 milioni, a partire dal 1958-59 e stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

(È approvato).

Art. 3.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1957-58 si provvederà a carico dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

(È approvato).

Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Gotelli Angela ed altri: « Norme per il riordinamento dei Patronati scolastici » (2293)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, d'iniziativa dei deputati Gotelli Angela ed altri: « Norme per il riordinamento dei Patronati scolastici », già approvato dalla Camera dei deputati.

Mi auguro che si sia raggiunto l'accordo sul problema dei beni della ex-G.I.L. È appunto su tale questione che la Commissione decise di rinviare il seguito della discussione di questo disegno di legge.

RUSSO SALVATORE. Mi richiamo a quanto già dissi nella seduta passata, a proposito dell'emendamento proposto dal collega Lamberti e decaduto in seguito alla comunicazione della lettera pervenuta da parte del Presidente dell'Associazione patronati.

Debbo far notare che con l'emendamento presentato da me, unitamente ad altri, ancor prima dell'emendamento Lamberti si poneva il dito sulla piaga: la richiesta dei beni della ex-G.I.L. è costante in tutti i congressi dei Patronati scolastici. Il presidente Martini mi ha fatto avere una pubblicazione al riguardo. Per dieci anni, in tutte le assemblee si è domandato quello che era all'incirca il contenuto dell'emendamento presentato da me e da altri: il trasferimento ai Patronati scolastici di quei beni dell'ex-G.I.L. che sono destinati all'assistenza dei minori.

Vorrei ritornare perciò a quello che è il contenuto del precedente emendamento e formularlo, come articolo aggiuntivo, nel modo seguente:

« Sono trasferiti in uso ai Patronati scolastici tutti i beni dell'ex-G.I.L., utili allo svolgimento dell'opera assistenziale loro demandata, che sono amministrati dal Commissariato gioventù italiana ».

Non sto a perdere tempo per leggersi tutti gli ordini del giorno approvati in dieci anni a decorrere dal 1945 e nei quali si insiste sempre su questo argomento dei beni che furono dei Patronati scolastici e che in base alla legge del 1947 dovevano ritornare ai Patronati.

Non solo i Patronati, ma anche il ministro Gonella ebbe ad affermare che tutti gli immobili dell'ex-G.I.L. che sono destinati all'assistenza dei minori debbono tornare ai Patronati.

Non si tratta dunque di una questione che solleviamo ora per fare dell'ostruzionismo, ma si tratta di una obiettiva esigenza universalmente riconosciuta.

ROFFI. Il nostro atteggiamento di ostilità si riferisce al disegno di legge così come è; se si apportassero alcuni emendamenti la nostra posizione potrebbe essere rivista.

Questi emendamenti sono fondamentalmente due: quello di cui ha parlato ora il collega

Salvatore Russo e un altro relativo alla composizione dei Consigli dei Patronati. Vorremmo assicurare la massima democraticità alla composizione di questi Consigli ed il massimo peso nei Consigli stessi alle Amministrazioni comunali, le quali essendo vicine alla popolazione scolastica sono le più sensibili ai loro bisogni.

Presento perciò il seguente emendamento aggiuntivo all'articolo 6:

« In tali statuti dovrà essere stabilito che nella composizione dei Consigli di amministrazione di cui all'articolo 3 si seguirà il criterio della rappresentanza proporzionale all'entità dei contributi versati ».

Con questa formula noi daremo un forte incentivo alle Amministrazioni, le quali se vogliono avere la direzione di questi Istituti, debbono fare uno sforzo di carattere finanziario. È evidente d'altra parte che il maggior diritto di controllare come si spende il danaro è proprio quello di chi lo dà, e quando si tratta di un Consiglio comunale noi abbiamo tutte le garanzie.

La nostra posizione su questi due emendamenti è la seguente: insistiamo sull'emendamento relativo ai beni della ex-G.I.L. ma non ne facciamo un *conditio sine qua non*; non possiamo rinunciare, invece, all'emendamento relativo alla composizione dei Consigli: se non fosse approvato dovremmo richiedere il passaggio in Aula del provvedimento.

Possiamo, comunque, procedere articolo per articolo.

PRESIDENTE. Proseguiamo, dunque, nello esame e nella votazione degli articoli. Ci eravamo fermati all'articolo 3 del quale do nuovamente lettura:

Art. 3.

Il Patronato è retto da un Consiglio di amministrazione nel quale, ai termini dello statuto tipo di cui all'articolo 6, sono rappresentati l'Amministrazione comunale, l'autorità scolastica, l'autorità ecclesiastica, l'autorità sanitaria, il personale insegnante, le famiglie, i soci.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente e la Giunta esecutiva.

Il Consiglio di amministrazione del Patronato scolastico dura in carica un triennio. La direzione tecnica e amministrativa del Patronato — ai termini dello statuto tipo — è affidata, di regola, ad un insegnante particolarmente qualificato nel campo dell'assistenza scolastica con la funzione di segretario-direttore, nominato dal Provveditorato agli studi, su proposta del Consiglio di amministrazione del Patronato scolastico.

Il segretario-direttore fa parte di diritto del Consiglio di amministrazione ed, essendo insegnante, avrà, per questo servizio, particolare valutazione nel rapporto informativo annuale.

Poichè sono stati ritirati gli emendamenti che erano stati presentati a questo articolo, nessuno chiedendo di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Art. 4.

Il Patronato è sottoposto alla vigilanza del Provveditore agli studi, il quale promuove gli atti per la designazione dei consiglieri, nomina il Consiglio di amministrazione e, ove vi siano gravi motivi, su conforme parere del Consiglio scolastico provinciale provvede con propria determinazione, da notificarsi al Ministero della pubblica istruzione, alla nomina di un Commissario straordinario, per un periodo non superiore ai sei mesi.

(È approvato).

Art. 5.

È costituita presso i Provveditorati agli studi una Commissione, di cui fanno parte un rappresentante della Prefettura, un rappresentante del Provveditorato e uno della Direzione provinciale del tesoro per l'esame e l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del conto consuntivo e di tutte le deliberazioni del Consiglio di amministrazione che implicino variazioni patrimoniali.

(È approvato).

Art. 6.

L'attività del Patronato e la sua composizione sono regolate da uno statuto che deve essere compilato in base agli statuti tipo A e B,

secondo che trattasi rispettivamente di Comuni con più o meno di 10.000 abitanti.

Il Ministero della pubblica istruzione provvede alla preparazione ed all'approvazione di detti statuti entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

A questo articolo il senatore Roffi propone di aggiungere il seguente comma: « In tale statuto dovrà essere stabilito che nella composizione dei Consigli di amministrazione di cui all'articolo 3 si seguirà il criterio della rappresentanza proporzionale all'entità dei contributi versati ».

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Cosicchè i Consigli varieranno nella loro composizione a seconda del variare dei contributi? Mi pare che questa proporzionalità sia una cosa poco realizzabile.

LAMBERTI. Avrei due difficoltà da opporre a questo emendamento: una di carattere sostanziale, l'altra di opportunità procedurale.

La difficoltà di carattere sostanziale è questa: avevo già manifestato il mio disappunto, condiviso, del resto, dal relatore, su una formula così rigida come quella della rappresentanza proporzionale ai contributi versati. Presso alcuni Patronati la maggior parte del finanziamento viene dai soci; ora per lo più i contributi versati dai soci sono relativamente modesti e i soci sono centinaia, qualche volta migliaia; ma potrebbe accadere il contrario: lo stesso senatore Roffi, come caso limite, avanzava la ipotesi di qualcuno che, eventualmente, per manovrare il Patronato, faccia una larghissima elargizione.

ROFFI. Facevo dell'ironia.

LAMBERTI. Ma obiettivamente il caso potrebbe verificarsi: si dà certamente il caso di persone particolarmente benefiche, le quali fanno delle erogazioni anche larghissime; non sarebbe giusto togliere ogni peso a chi ha una responsabilità assai grande in una materia di questo genere, ossia all'Amministrazione scolastica, e alle famiglie degli alunni, che sono interessate alla questione. Non sarebbe giusto che per la generosità di un ipotetico

oblatore si finisse col togliere ogni autorità agli altri rappresentanti del Consiglio.

Quindi io questa formula non l'accetterei. Mentre potrei condividere quello che in fondo mi sembra lo scopo finale della proposta Roffi, quello, cioè, di assicurare un peso notevole nei Consigli di amministrazione dei Patronati ai rappresentanti dell'Amministrazione comunale, al fine di stimolare l'Amministrazione stessa a essere larga, larghissima di aiuti e di assistenza verso i Patronati scolastici.

Questo per quello che riguarda la sostanza.

Per quel che riguarda l'opportunità procedurale, sono del parere che questo concetto non dovrebbe essere inserito in forma di emendamento. Perchè, in fondo, noi ci siamo trascinati fino a questo momento in una interminabile discussione, proprio allo scopo di uscire dalla difficile situazione in cui ci metterebbe o il rinvio in Aula della legge, o l'introduzione di un emendamento.

Noi non possiamo dissimularci che è estremamente pericoloso per il buon esito del disegno di legge stesso che noi lo facciamo uscire da questa Commissione, alla quale esso è stato affidato in sede deliberante, per rinviarlo in Aula — sappiamo quanto lavoro c'è in questi giorni — o per rinviarlo modificato all'altro ramo del Parlamento.

Io, quindi, proporrei di sentire se il Ministro è disposto ad accettare un ordine del giorno, che lo impegni a formulare questi statuti in modo tale che all'Amministrazione comunale sia assicurata una rappresentanza non direi rigidamente proporzionale, anche per evitare le variazioni che di anno in anno possono intervenire, ma una rappresentanza adeguata all'importanza dei contributi che l'Amministrazione comunale stessa verserà in forza di questa legge o per sua spontanea volontà.

Mi pare che se il Ministro fosse disposto ad accettare questo impegno, in fondo sarebbe risolto il problema al quale si ispira l'emendamento proposto dal senatore Roffi. A meno che nel subcosciente del collega Roffi non agisca un senso di disagio, di fastidio, di disapprovazione del provvedimento sicchè egli vada cercando comunque qualche mezzo perchè il disegno di legge stesso trovi ostacoli e difficoltà.

Non metto in alcun dubbio la buona fede del senatore Roffi, ma sono autorizzato a fare questa supposizione: tante volte è sembrato che fossimo sul punto di venir fuori dalla lunga polemica e poi son nate nuove difficoltà. Si era detto, per esempio, che si era disposti a rinunciare all'emendamento relativo alla presenza dell'autorità ecclesiastica nei Consigli, purchè si fosse risolto, almeno in parte, il problema della attribuzione dei beni della ex-G.I.L. Abbiamo concordato un emendamento. Quando si è constatato che lo emendamento era inutile in quanto la norma già esisteva nella nostra legislazione si è detto: cerchiamo di ottenere qualche altra cosa. Non sembra che questo sia molto logico.

Dunque, ritornando alla sostanza, io condivido pienamente l'esigenza espressa dal collega Roffi, che fondamentalmente è quella di assicurare all'Amministrazione comunale una rappresentanza adeguata alla responsabilità che questa legge conferisce all'Amministrazione stessa elevando il suo contributo. Questo possiamo ottenerlo senza bisogno di emendare la legge, perchè andremmo incontro ai pericoli che ho ricordato, ma attraverso un ordine del giorno, che io confido il Ministro voglia accogliere come impegno. Allora, forse, noi usciremo da questa Aula con il disegno di legge approvato e saremo venuti incontro ai desideri dell'Associazione nazionale dei Patronati scolastici.

Lei, senatore Salvatore Russo, che insieme a me è stato a colloquio con il presidente della Associazione dei Patronati scolastici, non può non ricordare che la preoccupazione più urgente dei Patronati è quella di avere questo strumento legislativo, che si ritiene utile. Non possiamo far naufragare questa legge con il pretesto di dare di più. Non possiamo continuare a tenere un atteggiamento alla « donna Prassede »; voler cioè beneficiare gli altri senza che essi lo vogliano.

Rivolgo dunque un caldo appello ai colleghi affinché si trovi questa mattina un terreno di intesa. Andiamo avanti, votiamo anche noi l'ordine del giorno Lozza-Segni, che contiene un invito al Governo circa i contributi dello Stato ai Patronati. Faccio notare, fra parentesi, che se esso avesse attuazione il maggior

finanziatore domani potrebbe essere lo Stato. Approviamo un ordine del giorno che esprima la sostanza dell'emendamento proposto dal collega Roffi e variamo questo disegno di legge.

ROFFI. Vorrei rovesciare il ragionamento fatto dal collega Lamberti. Abbiamo cercato di andare incontro al desiderio della maggioranza riducendo le nostre richieste al minimo per dimostrare la nostra buona volontà nei confronti di questo disegno di legge.

Non è vero dunque che noi andiamo alla ricerca di un pretesto; è vero il contrario: noi andiamo alla ricerca di un miglioramento minimo che ci consenta di non opporci a questo disegno di legge.

Ma non possiamo consentire che la legge passi tale e quale perchè abbiamo un impegno morale verso tutti i Comuni, di qualunque parte e di qualunque colore essi siano.

Ecco perchè non posso accettare la proposta del collega Lamberti.

Insisto quindi perchè si metta ai voti il mio emendamento. Potremmo tutt'al più modificarlo nel senso di stabilire che il Ministero, nel compilare gli statuti, deve aver cura di dare sempre la maggioranza ai Consigli comunali.

NEGRONI, *relatore*. Desidero far rilevare l'importanza della rappresentanza delle famiglie. Qui si tratta specificatamente delle famiglie più interessate, cioè le famiglie dei bambini poveri, che usufruiscono dell'assistenza. Mi sembra perciò che esse debbano dire la loro parola.

Approvo la proposta del senatore Lamberti e sono d'accordo sull'opportunità di fare un ordine del giorno e non un emendamento perchè, praticamente, ciò significherebbe insabbiare il disegno di legge.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Sono d'accordo con il senatore Lamberti ed il relatore circa l'opportunità che la legge non sia emendata, se si vuole che sia approvata in tempo utile. Da parte mia sono disposto ad accettare con pieno impegno l'ordine del giorno che viene suggerito dal senatore Lamberti, nel senso di dare una adeguata rappresentanza ai Comuni e, se vogliamo aggiungerlo, a tutti gli

enti ed a coloro che hanno contribuito alla vita del Patronato.

Questa è la mia posizione e il mio impegno. Naturalmente, se il Senato vuol votare un emendamento, non posso impedirlo. Esprimo però la mia preferenza per l'ordine del giorno, assicurando il Senato che, nella formulazione degli statuti, esso sarà considerato dal Governo una vera norma.

PRESIDENTE. Il senatore Roffi insiste nell'emendamento, o accetta la proposta di trasformarlo in un ordine del giorno?

ROFFI. Tenuto conto del fatto che il Governo si impegna, in sede di emanazione degli statuti, a far sì che nella composizione dei Consigli di amministrazione di cui all'articolo 3 del presente disegno di legge sia assicurata la maggioranza alla rappresentanza dei Consigli comunali, credo di poter ritirare l'emendamento e trasformarlo in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Intende il senatore Roffi che gli statuti debbano assicurare comunque ai rappresentanti dell'Amministrazione comunale la maggioranza nei Consigli dei Patronati?

ROFFI. Certamente. Faccio presente che qualunque sospetto di questioni politiche è eliminato in quanto in tutti i Consigli comunali vi sono rappresentanti della maggioranza e della minoranza che saranno proporzionalmente presenti anche nei Consigli dei Patronati.

PRESIDENTE. Vorrei pregare il senatore Roffi di formulare l'ordine del giorno nel senso da lui indicato. Ascoltiamo frattanto il parere del Ministro.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Non so se, nella varietà e complessità delle situazioni, possa accettarsi un impegno rigido di dare sempre una maggioranza ai rappresentanti dei Comuni.

Qui non vi sono ragioni politiche, è vero, ma occorre tener presente che, a fianco ai Comuni, vi sono altri organismi, i quali devono avere una adeguata rappresentanza. Io sarei dell'idea che si stabilisse un numero minimo

di rappresentanti dei Comuni, senza dire che debbano essere sempre in maggioranza.

Proporrei perciò di modificare in questo senso l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Accogliendo il rilievo del Ministro il senatore Lamberti proporrebbe il seguente ordine del giorno:

« La 6^a Commissione del Senato impegna il Governo ad assicurare, nella formazione degli statuti previsti dall'articolo 6 del disegno di legge n. 2293, una rappresentanza adeguata all'importanza dei contributi agli Enti finanziatori dei Patronati scolastici, e particolarmente alle Amministrazioni comunali ».

L'ordine del giorno proposto dal senatore Roffi è invece il seguente:

« Il Senato impegna il Governo, in sede di emanazione degli statuti di cui all'articolo 6, a stabilire che nei Consigli di amministrazione di cui all'articolo 3 sia assicurata la maggioranza ai rappresentanti dell'Amministrazione comunale ».

ROFFI. Non posso accettare il testo dell'ordine del giorno proposto dal senatore Lamberti il quale non offre una sufficiente garanzia che sia fatta salva la posizione di preminenza della rappresentanza dei Comuni.

PRESIDENTE. Si potrebbe forse adottare una soluzione di compromesso nel senso di accettare l'ordine del giorno Roffi attenuandone però la portata: direi, cioè, che i rappresentanti dell'Amministrazione comunale debbano di norma avere la maggioranza; con ciò si ammetterebbe la possibilità, in casi particolari, di qualche eccezione.

ROFFI, Ministro della pubblica istruzione. Accetto l'ordine del giorno con la modificazione proposta dal Presidente.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno risulterebbe dunque così formulato;

« Il Senato impegna il Governo in sede di emanazione degli statuti di cui all'articolo 6 a stabilire che nei Consigli di amministrazione sia assicurata di norma la maggioranza ai rappresentanti dell'Amministrazione comunale ».

Se non vi sono osservazioni lo metto ai voti.

(È approvato).

Pongo ora in votazione l'articolo 6 di cui già ho dato lettura.

(È approvato).

Art. 7.

Sono soci del Patronato gli enti, le associazioni e le persone che abbiano versato un contributo annuale od una volta tanto.

Lo statuto determina la misura dei contributi, distinguendo eventualmente i soci in diverse categorie e, quando sia possibile, assicurando a ciascuna categoria una propria rappresentanza nel Consiglio.

Di regola tale rappresentanza è stabilita nella proporzione di un rappresentante ogni cento soci.

I soci sono convocati annualmente in assemblea per discutere la relazione del Consiglio di amministrazione, esprimere il proprio parere sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo da sottoporsi alla Commissione di cui all'articolo 5, che ne dà relazione al Consiglio scolastico provinciale, e designare i propri rappresentanti per il Consiglio di amministrazione.

(È approvato).

Art. 8.

Al conseguimento dei suoi fini il Patronato provvede:

- a) con le quote di cui all'articolo 7;
- b) con il contributo delle Amministrazioni comunali di cui al seguente articolo;
- c) con il contributo del Ministero della pubblica istruzione;
- d) con il contributo del Ministero dell'interno;
- e) con gli utili della vendita delle pagelle scolastiche;
- f) con gli utili dell'Economato di cui all'articolo 10;
- g) con doni, legati, erogazioni di enti e benefattori, secondo la specifica destinazione da essi data;

h) con il provento di speciali iniziative promosse dal Patronato;

i) con le rendite patrimoniali.

RUSSO SALVATORE. In questo articolo si sarebbe dovuto precisare l'importo del contributo dello Stato.

ROFFI. Potremmo votare anche noi l'ordine del giorno Lozza-Segni già votato dalla Camera con il quale si impegna lo Stato a versare un contributo di lire 100 per abitante.

PRESIDENTE. Non mi sentirei di accettare un criterio così meccanico nella distribuzione dei contributi dello Stato: vi sono regioni che hanno maggiori bisogni ed alle quali si dovrebbe indubbiamente dare di più. Vorrei perciò che fosse lasciata una certa elasticità nel criterio che lo Stato seguirà.

ROFFI. Evidentemente il Governo avrà una certa discrezionalità nella distribuzione a questo o a quel Patronato a seconda dei bisogni — purchè renda conto dei suoi criteri in modo che il Parlamento ed il Paese giudichino se si sono fatte discriminazioni — ma qui si richiede che nel complesso dia una somma equivalente a cento lire per abitante.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione.* Proprio perchè ho molto rispetto per il Parlamento non so se posso accettare una misura di tal genere, che rappresenta un aumento molto sensibile, troppo forte, perchè il Governo possa accettare senz'altro questo impegno con l'intenzione di attuarlo. Si tratterebbe, all'incirca di cinque miliardi, mentre lo stanziamento attuale è di un miliardo e mezzo, leggermente aumentato per il bilancio del 1958-1959. Tenuto conto poi, che lo Stato pagherà anche per i Comuni che non saranno in grado di pagare, mi domando se si possa impegnare in modo rigoroso lo Stato a versare il doppio di quanto verseranno i Comuni. Se, invece, si stabilisse una misura uguale a quella dei Comuni, ritengo che si rientrerebbe nell'ordine delle cose realizzabili.

PRESIDENTE. Per quello che si riferisce al Ministero dell'interno, ricordo che la legge

del gennaio 1947 obbliga allo stesso titolo il Ministero della pubblica istruzione e quello dell'interno; mentre però nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione vi è un capitolo dedicato ai Patronati scolastici, per quello dell'Interno non esiste. Di fatto, però, il Ministero dell'interno dà l'assistenza ai ragazzi delle scuole attingendo ad altri capitoli. Praticamente dunque procede in una misura che in questo momento non saprei precisare.

Si potrebbe forse accettare l'ordine del giorno Lozza-Segni, dando una certa elasticità all'impegno, stabilendo cioè che il Governo giungerà « al più presto » alla misura richiesta di 100 lire per abitante.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione.* Con questa precisazione potrei accettare l'ordine del giorno.

Se si tratta insomma di un voto, nella mia qualità di Ministro dell'istruzione lo condivido e lo accetto come raccomandazione; se si tratta di un impegno di immediata attuazione debbo dire che non ho il potere di impegnare il Governo per una spesa di tale genere.

RUSSO SALVATORE. Invece che cento lire, potremo fissare un contributo che non sia inferiore a quello dei Comuni e delle provincie.

ROFFI. Si può accettare la proposta del Presidente già accettata dal Governo a condizione però che si aggiunga un impegno per il prossimo esercizio: si dovrebbe stabilire cioè che per il prossimo esercizio il contributo complessivo dello Stato (Ministero della pubblica istruzione e dell'interno insieme) deve essere almeno pari al contributo complessivo dei Comuni e delle provincie vale a dire, all'incirca, a tre miliardi di lire, dato che gli enti locali versano complessivamente sessanta lire (50 lire i Comuni e 10 le provincie).

MORO, *Ministro della pubblica istruzione.* Ritengo che questa somma possa essere reperita anche per la parte del Ministero dell'interno. Questo per quanto riguarda il bilancio prossimo; per il futuro credo che si possa auspicare un maggior aumento e assicurare, anche con chiarezza contabile, la cifra che è stata ora indicata.

NEGRONI, *relatore*. Il testo dell'ordine del giorno risulterebbe il seguente:

« La 6^a Commissione del Senato, approvando la legge sul riordinamento dei Patronati scolastici, fa voti perchè i contributi dei Ministeri della pubblica istruzione e dell'interno siano al più presto elevati alla misura di lire 100 annue per abitante sulla base della popolazione quale risulta dall'ultimo censimento, e sia fissato frattanto, per il prossimo esercizio finanziario, il contributo complessivo dei due Ministeri in misura non inferiore alla misura minima complessiva fissata dalla legge a carico dei Comuni e delle provincie ».

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni metto ai voti l'ordine del giorno così formulato.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 8.

(È approvato).

Il senatore Russo Salvatore ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

Art. 8-bis.

« Sono trasferiti in uso perpetuo ai Patronati scolastici tutti i beni della ex G.I.L., utili allo svolgimento dell'opera assistenziale loro demandata, che sono amministrati dal Commissariato G.I. ».

Domando al proponente se intende trasformare l'emendamento aggiuntivo in ordine del giorno.

RUSSO SALVATORE. Non sarei dell'opinione di fare un ordine del giorno. Da cinque anni non si fanno che ordini del giorno, sempre accettati dai vari Ministri. Occorre considerare che il Patronato scolastico è l'unico ente di diritto pubblico chiamato dalla legge ad assistere i fanciulli nell'età dell'obbligo scolastico. Dato che questa è la richiesta generale e costante dei Patronati e dato che i vari ordini del giorno presentati da dieci anni ad oggi ed accolti dai Ministri non sono stati tradotti in pratica, in considerazione che questi beni sono

diventati materia di speculazione, facciamo sì, mediante una norma di legge, che essi siano sottratti al Commissariato della Gioventù italiana che ne fa un pessimo uso.

Fra i tanti casi di cui sono venuto a conoscenza, ricordo quello di una colonia a Palermo, destinata ai bambini delle scuole, che è stata affittata ad una compagnia di riviste per farvi un balletto! Un'altra colonia, come è noto, è stata ipotecata per attuare l'E.N.A.L.-lotto!

Per tali motivi propongo che il testo da me suggerito sia senz'altro votato come emendamento e non come ordine del giorno.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Faccio presente che ho già chiesto alla Presidenza del Consiglio, e ho avuto la sua adesione in linea di principio, il trasferimento di questi beni al Ministero della pubblica istruzione, che provvederà per la loro migliore destinazione e ripartizione ai Patronati ed alle scuole.

Se dovessimo votare ora una norma di legge dovrei obiettare che non sono competente, anche perchè sono una delle parti in causa. Come è noto il complesso dei beni dell'ex G.I.L. dipende dalla Presidenza del Consiglio ed il Commissario è da questa nominato. Dovrei quindi dichiararmi incompetente.

Se si tratta invece ancora una volta, con impegno di serietà, di accogliere un voto, che ritengo già in via di attuazione, per la ripartizione di questi beni e per il ritorno di essi alla scuola nel suo complesso, posso sinceramente accettarlo, perchè non solo è nel mio pensiero ma ha già un principio di attuazione nell'orientamento manifestato dalla Presidenza del Consiglio.

Se a questa considerazione si aggiunge quella, condivisa da tutti, di non emendare il disegno di legge, credo che il senatore Russo Salvatore possa accontentarsi di questa rinnovata e seria dichiarazione del Governo, che ha inteso che i tempi sono maturi per il ritorno alla scuola dei beni dell'ex G.I.L.

RUSSO SALVATORE. Confidando nelle dichiarazioni dell'onorevole Ministro, aderisco alla richiesta di trasformare l'emendamento in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il relatore Negroni e il senatore Lamberti propongono il seguente ordine del giorno:

« La 6^a Commissione del Senato, approvando la legge sul riordinamento dei Patronati scolastici, confermando la volontà più volte espressa dai due rami del Parlamento, impegna ancora una volta il Governo a sistemare definitivamente la questione relativa alla chiusura della gestione provvisoria dei beni dell'ex G.I.L. destinando ai Patronati scolastici i beni comunque utilizzabili agli scopi dei Patronati stessi ».

Se non vi sono osservazioni lo pongo senz'altro in votazione.

(È approvato).

Procediamo nell'esame degli articoli:

Art. 9.

Il contributo obbligatorio al Patronato scolastico a carico dell'Amministrazione comunale a norma dell'articolo 91 lettera f), n. 13, del testo unico sulla legge comunale e provinciale, è fissato nella misura minima di lire 50 per abitante.

(È approvato).

Art. 10.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione, approvata dal Provveditore agli studi, sentito il parere della Camera di commercio I. A. competente per territorio, può essere istituito presso i Patronati scolastici dei Comuni in cui non esistano rivenditori autorizzati di libri, un economato per la sola vendita dei libri di testo da cedersi agli alunni a prezzi non inferiori a quelli del mercato ed al Patronato, per i suoi assistiti, a prezzi di costo. La gestione dell'economato è tenuta distinta da quella del Patronato e gli utili sono versati alla cassa del Patronato.

(È approvato).

Art. 11.

Per effettivo servizio presso i Patronati con particolare riguardo a quelli dei maggiori centri ed ai Consorzi di cui all'articolo seguente,

il Ministero della pubblica istruzione può comandare maestri di ruolo in numero non superiore a cinque per ciascuna provincia, ai quali non deve essere corrisposto nessun compenso a carico dei Patronati stessi.

(È approvato).

Art. 12.

Per una migliore collaborazione ed integrazione al fine del complessivo potenziamento dei Patronati comunali è istituito in ogni provincia il Consorzio provinciale a cui è riconosciuta la personalità giuridica di diritto pubblico e di cui fanno parte tutti i Patronati della provincia.

I presidenti dei Patronati consorziati eleggono il presidente ed il Consiglio di presidenza del Consorzio provinciale. Ne fa parte di diritto un rappresentante del Provveditore agli studi, un rappresentante dell'Amministrazione provinciale, il medico provinciale, il direttore provinciale U. P. A. I.

A questo Consiglio sono aggregati, con funzioni consultive, un rappresentante della Federazione provinciale O.N.M.I., della E.N.P.M.F., della C.R.I., ed eventualmente, su delibera del Consiglio di presidenza, altri esperti di assistenza scolastica.

L'attività del Consorzio è regolata da uno statuto tipo preparato ed approvato dal Ministero della pubblica istruzione entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Per la tutela e la vigilanza valgono le norme stabilite per i Patronati comunali.

(È approvato).

Art. 13.

Tutte le cariche del Patronato e dei Consorzi sono gratuite.

(È approvato).

Art. 14.

Il Consorzio provinciale dei Patronati scolastici ha i seguenti compiti:

1) attuare forme di collegamento e di coordinamento della attività dei Patronati consorziati e promuovere iniziative che possono contribuire ad una maggiore qualificazione degli

operatori assistenziali impegnati presso il Patronato ed al miglioramento delle sue prestazioni;

2) tenere rapporti con gli enti che operano nel settore dell'assistenza scolastica e minorile in genere;

3) rappresentare i Patronati consorziati nei loro rapporti con il Ministero dell'interno.

LAMBERTI. Vorrei che dagli atti della Commissione risultasse chiarito un concetto, che ritengo implicito nel primo punto dell'articolo 14.

Compito del Consorzio provinciale dei Patronati scolastici è quello di attuare forme di collegamento e di coordinamento dell'attività dei patronati consorziati e promuovere iniziative. In questa funzione di collegamento e coordinamento penso debba rientrare la possibilità che i Consorzi provinciali prestino un aiuto particolare, mediante i fondi di cui dispongono, ai Patronati più poveri.

ROFFI. Sono d'accordo.

NEGRONI, *relatore*. Si tratta insomma di una specie di fondo di solidarietà.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 14.

(È approvato).

Art. 15.

Al conseguimento dei suoi fini il Consorzio provvede:

a) con il contributo a carico dell'Amministrazione provinciale di cui all'articolo 16;

b) con il contributo del Ministero dell'interno;

c) con doni, legati, erogazioni di enti e benefattori, secondo la specifica destinazione da essi data;

d) con il provento di speciali iniziative promosse dal Consorzio;

e) con le rendite patrimoniali.

(È approvato).

Art. 16.

Il contributo obbligatorio al Consorzio provinciale dei Patronati scolastici a carico dell'Amministrazione provinciale, a norma dell'ar-

ticolo 144, lettera e), n. 7, del testo unico della legge comunale e provinciale è fissato nella misura minima di lire 10 per abitante.

(È approvato).

Art. 17.

Presso la Direzione generale dell'istruzione elementare è costituito un Comitato centrale per l'assistenza scolastica, con lo scopo di esercitare sui Patronati e sui Consorzi provinciali un'azione di coordinamento e di stimolo e di formulare proposte per l'incremento dei Patronati stessi, secondo le norme che stabilirà il regolamento per l'esecuzione della presente legge.

RUSSO SALVATORE. Questi Patronati svolgono la loro opera nelle scuole di avviamento e nelle medie?

NEGRONI, *relatore*. Tutti questi tipi di scuola rientrano nella formula dell'articolo 1 che parla di scuola d'obbligo.

RUSSO SALVATORE. Perchè allora il Comitato centrale per l'assistenza scolastica è stato costituito presso la Direzione generale dell'istruzione elementare?

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Essendo mista la competenza e prevalente l'assistenza elementare il Comitato centrale è stato costituito presso quella Direzione generale, dove è opportuno forse che rimanga.

DI ROCCO. Quindi non si esclude che del Comitato centrale costituito presso la Direzione generale dell'istruzione elementare facciano parte anche rappresentanti delle altre due Direzioni generali?

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. D'accordo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 17.

(È approvato).

Art. 18.

Le forme e i modi relativi al passaggio dall'attuale organizzazione dei Patronati scolasti-

ci e dei Consorzi provinciali a quella prevista dalla presente legge saranno oggetto di apposite norme del regolamento di esecuzione, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa.

(È approvato).

Prima di votare nel complesso il disegno di legge vi è ancora un ordine del giorno presentato dal senatore Roffi su cui deliberare. Ne do lettura:

« Il Senato invita il Governo a predisporre al più presto i provvedimenti legislativi atti a mettere in grado i Comuni di far fronte alle spese obbligatorie per i patronati scolastici ».

Se non vi sono osservazioni lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Lorenzi ed altri: « Contributo per il funzionamento del Collegio universitario "Don Nicola Mazza" in Padova » (1239).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Contributo per il funzionamento del Collegio universitario "Don Nicola Mazza" in Padova ».

Come i colleghi ricordano, in una precedente seduta, esattamente il 20 dicembre scorso, la discussione di questo disegno di legge fu rinviata in considerazione del rilievo mosso dal Ministro Moro circa il parere della 5^a Commissione, che non si potesse cioè porre l'onere del disegno di legge a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione senza indicare esattamente il capitolo su cui far gravare la spesa.

Ho riproposto perciò il problema alla 5^a Commissione, la quale ha fatto pervenire il seguente nuovo parere:

« La Commissione finanze e tesoro, ripreso in esame il disegno di legge n. 1239 relativo all'Istituto "Don Nicola Mazza", ritenuto che nel fondo globale relativo ai provvedimenti le-

gislativi in corso per l'esercizio 1958-59 risulta, secondo informazioni precise della Ragioneria generale, previsto lo stanziamento di lire 10.000.000 per la copertura della spesa relativa al disegno di legge in esame, esprime parere che nei suddetti limiti (dieci milioni) a partire dall'esercizio 1958-59 possa ritenersi coperta la spesa relativa e quindi assolto il principio di cui all'articolo 81 della Costituzione della Repubblica ».

Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo pertanto all'esame degli articoli del disegno di legge sulla base di questi nuovi elementi.

Ritengo opportuno dare congiuntamente lettura dei due articoli del disegno di legge:

Art. 1.

A partire dall'esercizio finanziario 1956-57 è concesso un contributo annuo di lire 40 milioni al Collegio universitario « Don Nicola Mazza » presso la Università di Padova.

Art. 2.

Allo stesso Collegio universitario è inoltre concesso limitatamente all'esercizio 1956-57 un contributo straordinario di lire 60 milioni per le spese di impianto e di adattamento della nuova sede in Padova per la parte di competenza del Collegio stesso.

Seguendo le indicazioni date nel parere della 5^a Commissione e in considerazione d'altra parte del fatto che nel suo precedente parere la stessa Commissione chiedeva la soppressione dell'articolo 2, relativo al contributo *una tantum*, e proponeva che il contributo dello Stato fosse limitato a un periodo di dieci anni, suggerirei la seguente formulazione:

Art. 1.

A partire dall'esercizio finanziario 1958-59, per un decennio, è concesso un contributo annuo di lire 10 milioni al Collegio universitario « Don Nicola Mazza » presso la Università di Padova.

Art. 2.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1958-59 si farà fronte a carico dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ROFFI. Consento sulle proposte del Presidente a condizione tuttavia che sia introdotto nel disegno di legge un articolo del seguente tenore:

« Le condizioni di ammissione al detto Collegio sono le stesse che si richiedono per la ammissione ai Collegi universitari dell'Università di Padova.

Tutte le norme interne del Collegio che riguardano la vita spirituale degli studenti debbono tener conto delle libere convinzioni individuali di essi ed essere quindi facoltative ».

Sono spiacente che il senatore Donini non sia presente a questa discussione, poichè è in possesso di un'ampia documentazione in proposito. Posso però dire che in alcuni volantini di propoganda dello stesso Istituto, figurano le condizioni poste per l'ammissione che secondo noi sono inaccettabili.

Siamo disposti ad accogliere questo disegno di legge a condizione però che in esso siano introdotte le garanzie previste nel nostro emendamento.

PRESIDENTE. Posso fornire qualche precisazione in proposito. Il bando di concorso per il 1957-58 poneva la seguente condizione: « È essenziale che lo studente venga presentato da persona disposta a collaborare efficacemente nell'opera educativa. Il presentatore, come tale, dev'essere in grado di affermare coscientemente, per un profondo e diuturno contatto, che il concorrente è fornito delle doti necessarie per un'alta formazione ».

Più sotto poi si richiede una « lettera dei genitori attestante il loro preciso impegno di lasciare al figlio completa libertà di raggiungere la propria affermazione professionale, seguen-

do l'indirizzo formativo del Collegio universitario ».

Ritengo che condizioni del genere possano essere sottoscritte anche dai colleghi Donini e Roffi.

In un programma dell'Istituto poi, circa la formazione spirituale di questi studenti, si legge che « il Collegio universitario favorisce in ogni modo lo sviluppo della vita dello spirito, nel rispetto della esplicazione individuale ».

Il Direttore di questo Istituto, don Tosi, mi ha inoltre rilasciato una dichiarazione del seguente tenore: « A precisazione del nostro Statuto e Regolamento, nonchè per sincera enunciazione dello spirito che anima la nostra Istituzione universitaria, dichiaro di non aver nulla in contrario a che l'ammissione dei giovani universitari a questo Collegio venga regolata dalle norme generali che presiedono alla ammissione ai diversi Collegi universitari (Ghisleri, Borromeo, Normale di Pisa, etc.) e che le pratiche religiose che si svolgono allo interno del nostro Collegio sono puramente suggerite e senz'altro facoltative ».

Dopo queste precisazioni credo che possiamo votare tranquillamente questo disegno di legge.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non ho alcuna obiezione da fare a questo disegno di legge.

ROFFI. Insisto perchè i due principi affermati nel mio articolo aggiuntivo relativi alle condizioni di ammissione e alla facoltatività delle pratiche religiose siano inclusi nella legge. Tanto meglio se questi principi già sono attuati.

PRESIDENTE. Che tutte le norme siano uguali a quelle dei Collegi universitari dell'Università di Padova, mi sembra una limitazione eccessiva!

ROFFI. L'Istituto sorge a Padova, è chiaro che dobbiamo fare riferimento a quella Università!

Tuttavia non ho nulla in contrario a modificare il mio emendamento là dove è detto: « dell'Università di Padova » con le parole: « delle altre Università italiane ».

CARISTIA. Il collega Roffi si preoccupa, giustamente, di assicurare a questi giovani quella che noi chiamiamo libertà di coscienza; ma assicurata questa libertà, credo non sia opportuno introdurre delle norme che limiterebbero l'autonomia regolamentare dell'Istituto!

TIRABASSI, *relatore*. Riferendoci giuridicamente agli altri Collegi universitari, e non solo a quello di Padova, aderiamo alla richiesta del Rettore di questo Collegio universitario e veniamo incontro alle preoccupazioni del senatore Roffi. Accetto perciò l'emendamento con la modificazione che ha testè suggerito il senatore Roffi.

PRESIDENTE. Esaminiamo ora il secondo punto dell'emendamento Roffi e Donini, dove dice: « le norme interne del Collegio che riguardano la vita spirituale degli studenti, debbono tener conto delle libere convinzioni individuali di essi ed essere quindi facoltative ».

PONTI. Mi rifiuto di votare questa seconda parte dell'emendamento Roffi, poichè si presenta sotto la forma di un sospetto che, sinceramente, mi offende come cattolico.

Accetto, invece, la prima parte dell'emendamento che obbliga questo Istituto a comportarsi, nelle sue norme interne, come gli altri Istituti universitari, e ritengo che non si debba aggiungere altro.

ROFFI. La seconda parte del mio emendamento non fa altro che rispecchiare l'attuale situazione e fissare per legge quelle norme che sono già osservate in questo Istituto.

Il nostro emendamento è frutto di lunghe trattative attraverso le quali da una posizione di assoluta ostilità siamo giunti ad un accordo.

Se non riterrete opportuno approvare questo emendamento sarò costretto a chiedere il rinvio in Aula.

PRESIDENTE. La prima parte di questo emendamento, dicendo che le norme di ammissione saranno quelle richieste dagli altri Collegi universitari, potrebbe essere accettabile.

Sulla seconda parte dell'emendamento Roffi, sarei anche io fortemente esitante.

LAMBERTI. Proporrei una formulazione che interpreta forse tanto il pensiero del se-

natore Roffi, come quello del collega Ponti. Si potrebbe dire così: « Ferma restando la libertà di iniziativa del Collegio per il conseguimento dei suoi fini statutari, i modi di ammissione e gli obblighi degli allievi sono conformi a quelli generalmente praticati dagli altri Collegi universitari ».

Una formulazione di questo tipo avrebbe il vantaggio di non polarizzare l'attenzione su questo aspetto particolare della formazione religiosa che pure l'Istituto si propone e la cui legittimità evidentemente non può essere contestata.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ho qualche incertezza sul significato da dare al primo comma di questo articolo aggiuntivo. Non conosco il regolamento del Collegio dell'università di Padova; conosco le condizioni per l'ammissione alla Scuola normale superiore di Pisa, al Collegio Ghisleri ed al Collegio Borromeo di Pavia. Un riferimento generico a questi Collegi universitari finirebbe per essere ambiguo. Per esempio: i posti al Collegio Borromeo di Pavia sono assegnati attraverso un concorso per titoli scolastici (sulla base cioè dell'esame di maturità); invece il concorso al Collegio Ghisleri si svolge per titoli e per esami cioè 4/5 dei punti per esami ed 1/5 secondo il titolo di maturità; infine il concorso alla Scuola normale superiore di Pisa è esclusivamente per esami.

Un riferimento alle condizioni di ammissione negli altri Collegi è dunque equivoco. Proporrei perciò una formulazione che lasci una certa libertà al Collegio; direi ad esempio: « I posti del Collegio sono assegnati in seguito a concorso a cui possono partecipare tutti gli studenti dell'Università di Padova » lasciando una certa indeterminatezza circa le forme del concorso, che dovrebbero essere stabilite dal regolamento. Questa forma offrirebbe una garanzia circa le possibilità di partecipazione da parte di tutti gli studenti e, d'altra parte, una certa libertà in sede di regolamento.

Se, invece, si ritiene che il concorso debba essere per esami, lo si potrà precisare espressamente.

Io propendo per una forma che fissi il principio ma lasci una certa elasticità nella forma del concorso. Sarebbe salva così la possibilità della partecipazione da parte di tutti gli

studenti. Questo per quanto riguarda la prima parte dell'articolo aggiuntivo Roffi.

Per la seconda parte (la formulazione potrà essere studiata meglio) non avrei sostanziali obiezioni all'emendamento Roffi: le iniziative del Collegio per la formazione spirituale sono offerte agli studenti, non sono imposte, sono facoltative, non obbligatorie.

PRESIDENTE. Non entrerei nel particolare del concorso o meno; richiamerei piuttosto le norme generali, lasciando poi alla libera discrezione dei responsabili del Collegio le ulteriori determinazioni.

LAMBERTI. Ritengo che il fatto che diversi Collegi usino sistemi diversi per reclutare i loro allievi non ci possa impedire di fare genericamente richiamo alle norme che regolano l'esame di ammissione ai Collegi universitari. Lo spirito ed il fine dell'emendamento Roffi con ciò mi pare che siano accolti. Insisterei però sulla mia formulazione la quale non affronta espressamente il punto della formazione religiosa.

ROFFI. Non avrei niente in contrario ad accettare la formulazione proposta dal senatore Lamberti, se fossero tolte le parole iniziali « Ferma restando ecc. ... ».

DI ROCCO. Se togliamo la parte iniziale della proposta Lamberti, è preferibile accettare l'emendamento Roffi. Verremmo infatti a parificare questo Istituto alla Scuola normale superiore di Pisa o ad altro Istituto laico qualsiasi. Questo è invece un istituto cattolico.

RUSSO LUIGI. Lo spirito che informa l'attività di questo Istituto è evidentemente cattolico — è inutile nascondere questa caratteristica —: i cattolici che lo frequentano assumono perciò un determinato impegno. Ma se vi sono degli studenti non cattolici ad essi deve essere lasciata una certa libertà. Questo è il concetto; ma mi pare che non sia stato felicemente espresso nell'emendamento Roffi.

LORENZI. Si tratta qui di un Collegio che va benissimo; esso ha 200 posti e raccoglie solamente gli studenti poveri, quelli che sarebbero perduti lungo la via perchè le loro famiglie

non hanno i mezzi per far loro proseguire gli studi. Dopo conseguita la laurea, essi s'impegnano a venire incontro ai bisogni del Collegio, che ha dato loro la possibilità di un'elevazione nel campo sociale. Vediamo di dare quello che possiamo a questo Collegio senza tante limitazioni, in modo di assicurare la possibilità all'uomo pieno di carità, generosità e buon senso che lo dirige, di agire per raggiungere il fine essenziale che è quello di dare a questi poveri ragazzi la possibilità di conseguire un grado di cultura tale che li metta nella società in condizioni corrispondenti alla loro intelligenza.

PRESIDENTE. Ritengo che l'emendamento presentato dal senatore Roffi potrebbe essere concepito nella seguente forma che tiene conto delle osservazioni fatte nel corso della discussione:

« Le condizioni di ammissione al Collegio sono conformi alle norme generali per l'ammissione agli altri Collegi universitari italiani.

« Le norme interne del Collegio in materia religiosa terranno conto dell'esigenza di rispettare le convinzioni individuali degli studenti ».

ROFFI. Benissimo: sono d'accordo.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione. Metto ai voti l'articolo 1 nella formulazione di cui ho dato prima lettura.

(È approvato).

Metto in votazione l'articolo aggiuntivo presentato dal senatore Roffi nel testo di cui ho dato testè lettura, che diviene articolo 2.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo relativo alla copertura nel testo da me prima proposto, che assume il numero 3.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 13,15.

DOTT. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.